



Atto Dirigenziale n. 1538 / 2026

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

Proposta n. 1162 / 2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 30/04/1992, N. 285. COMPETIZIONE CICLISTICA DENOMINATA "SUNSET BIKE 2026 - LA GRANFONDO DELLE PERTICHE" IN PROGRAMMA IL GIORNO 31/05/2026. FASC. 1.71

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- Il d.p.prov. 02/05/2023, n. 167, con il quale è stato conferito al Dott. Arch. Pierpaola Archini l'incarico di direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia.
- Le determ. 26/08/2024, n. 1839, e 30/08/2024, n. 1887, con le quali sono state conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, in applicazione del Regolamento delle Elevate Qualificazioni approvato con il d.p.prov. 30/10/2023, n. 320.
- L'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

VISTA l'istanza presentata in data 17/04/2026, corredata di documentazione inerente il percorso, la tabella di marcia e l'assicurazione, intesa a ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva in oggetto, avente partenza a Pertica Bassa alle ore 09.30 e arrivo a Pertica Bassa alle ore 14.30 del giorno 31/05/2026;

VISTO il programma della competizione sportiva in oggetto, la tabella di marcia e la rappresentazione grafica del percorso di gara, allegati alla sopracitata istanza;

PRESO ATTO che la competizione sportiva in oggetto interesserà le strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Pertica Bassa, Lavenone;

VISTI i nulla osta rilasciati o tacitamente acquisiti da parte dei soggetti territorialmente interessati dalla competizione sportiva in oggetto, come previsto dall'art. 6, c. 4 del reg.r. 27/03/2006, n. 6;

VISTO il d.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 4, c. 150-bis, 150-ter e 150-quater della l.r. 05/01/2000, n. 1, così come modificato dall'art. 3, c. 8, lett. b della l.r. n. 20/12/2002, n. 32;

VISTA la l.r. 32/2002, con la quale è stata attribuita alle province la competenza riguardante la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive su strada che interessino più comuni, recepita dalla Provincia di Brescia con la delib.g.p. 28/02/2003, n. 73;

VISTO il reg.r. 6/2006;

VISTO il contratto di assicurazione per la responsabilità civile per la copertura di rischi connessi allo svolgimento della competizione sportiva in oggetto, stipulato dall'organizzatore della medesima,

come disposto dall'art. 124 del d.lgs. 07/09/2005, n. 209 e ss.mm.ii, e dall'art. 9, c. 6 del d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della competizione sportiva in oggetto subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate;

VERIFICATO il rispetto delle misure di cui al vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con il d.p.prov. 11/02/2026, n. 33.

PREMESSO CHE

Il Sig. Manuel Nicola Bacchetti, legale rappresentante dell'associazione sportiva Polisportiva Pertica Bassa ASD, organizzatrice della competizione, sotto la propria responsabilità dichiara che alla competizione sportiva in oggetto parteciperanno circa 300 concorrenti.

DISPONE

di autorizzare il legale rappresentante dell'associazione sportiva Polisportiva Pertica Bassa ASD, avente sede a Pertica Bassa (BS), presso via Roma n. 54, ad effettuare la competizione in oggetto nel giorno e lungo il percorso di cui alle premesse, meglio dettagliato nella documentazione allegata all'istanza, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- l'acquisizione dell'autorizzazione prefettizia alla sospensione della circolazione dei veicoli sulle strade interessate dalla competizione sportiva in oggetto, senza la quale il presente atto perde di validità ai sensi dell'art. 9, c. 7-bis del d.lgs. 285/1992;
- l'attuazione di una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione sportiva in oggetto come prescritto dalle norme e dai regolamenti sportivi vigenti in materia;
- l'accertamento della piena transitabilità della strada, dell'assenza di ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti, attraverso un attento sopralluogo da effettuarsi sull'intero percorso prima dell'inizio della competizione sportiva in oggetto;
- la preventiva comunicazione ai responsabili delle squadre, o a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, natura e tipologia di eventuali punti pericolosi, ostacoli fissi presenti in carreggiata (aiuole spartitraffico, marciapiedi in galleria, ecc.), circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti d'adottare per superarli;
- la sorveglianza, da effettuarsi con proprio personale dotato di adeguati segni di riconoscimento, di tutto il percorso, in particolare delle aree in cui sosta il pubblico e delle intersezioni stradali;
- la presenza di ambulanza e medico ad assicurare la costante assistenza sanitaria al seguito della gara, come prescritto dall'art. 7-ter del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il provv. dirigenziale 27/11/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 5 del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada e dall'art. 360 del d.p.r. 16/12/1992, n. 495, segnalando, l'inizio e la fine della carovana composta dai concorrenti impegnati nella competizione sportiva, nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara" e "fine gara" e, ove prescritto dall'art. 2-bis del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, con un veicolo dotato di cartello di "fine manifestazione";
- con riferimento all'impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva (ASA) alle intersezioni e nei punti sensibili, il rispetto di quanto previsto dall'art. 7-bis, c. 1 e 2 del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, così come modificato dalla determ. 22/07/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di

concerto con il Ministero dell'Interno;

- il rispetto del Codice della Strada da parte dei concorrenti in circolazione in seguito alla fine della gara;
- il controllo dei piani viabili durante tutta la durata della gara, al fine di garantire l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulle carreggiate nonché la sicura percorribilità delle stesse, adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare agli utenti della strada lo svolgimento della stessa attraverso i mezzi d'informazione ovvero altre forme di pubblicità;
- il preavviso agli utenti della strada dell'immediato passaggio del plotone dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione, con almeno 5 minuti di anticipo rispetto al transito del primo concorrente, mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 59 del d.p.r. 495/1992 e ss.mm.ii, salvo diversa disposizione degli organi di polizia stradale o della scorta tecnica;
- la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di ogni natura, anche estetico ed ecologica, alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti, con immediata segnalazione di eventuali danni arrecati da effettuarsi all'ente proprietario della strada per il seguito di competenza;
- la rimozione di tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando al termine della manifestazione il preesistente stato dei luoghi;
- il presidio costante delle intersezioni poste lungo il percorso di gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti, nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione, con l'ausilio di personale munito di segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, dotato di bandierine rosse o arancione di dimensioni minime 50x50 cm;
- il rigoroso rispetto del percorso indicato nel programma allegato all'istanza della presente autorizzazione; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa, si rendesse necessaria una variazione di percorso, la manifestazione dovrà essere immediatamente sospesa, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva agli organi di polizia stradale indicati dall'art. 12, c. 1 del d.lgs. 285/1992, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente il Codice della strada; in quest'ultimo caso dovranno essere adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
- il preavviso di almeno 24 ore alle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani ad alta densità di traffico;
- l'attuazione di idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
- la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e alla zona di arrivo, per una lunghezza adeguata alla velocità e al numero dei corridoi in gara;
- la sistemazione di idonei materiali protettivi (ad esempio, mediante balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso per la sicurezza dei concorrenti, o loro segnalamento attraverso il personale incaricato, dotato di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso il personale incaricato dovrà presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo, avente altezza non inferiore a 50 cm, adottando, per quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti.

PRESCRIVE

- che copia dell'autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli organi di polizia;
- che vengano messe in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano i concorrenti che partecipano alla gara, attraverso l'intervento di adeguate scorte tecniche;

DA ATTO

che la presente autorizzazione è rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e nel rispetto di tutte le altre normative e degli atti assunti da altre pubbliche amministrazioni in relazione all'organizzazione e gestione dell'evento.

TRASMETTE

alla Prefettura di Brescia, alla Questura di Brescia e ai Comuni le cui strade siano interessate dal percorso della competizione sportiva in oggetto la presente autorizzazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'art. 9, c. 7-bis del d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

Il Dirigente - Arch. Pierpaola Archini
PIERPAOLA ARCHINI

Brescia, li 04-05-2026